



**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
Presso il Ministero della Giustizia



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>1742</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>02/03/2011</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
e_mail	
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	6	2011	AS	sb

**Oggetto:** Corretto utilizzo del titolo professionale

Egr. Presidente,

l'art 1 della L. 7 gennaio 1976 specifica che i titoli di **Dottore Agronomo** e di **Dottore Forestale**, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'art. 3.

L'art 10 del DPR 5 giugno 2001, n. 328 distingue i titoli professionali degli iscritti nella sezione B dell'Albo che all'attualità sono : a) **Agronomo iunior** e **Forestale iunior**; b) **Biotecnologo agrario** (si può aggiungere il titolo di dottore in forma abbreviata nella seguente dizione *Agronomo iunior Dott. Nome e Cognome* oppure *Forestale iunior\_Dott. Nome e Cognome* oppure *Biotecnologo agrario Dott. Nome e Cognome*).

Il titolo rappresenta l'identità professionale dell'iscritto all'albo e deve sempre essere utilizzato correttamente e per intero al fine di fornire al consumatore un'adeguata informazione ed una corretta pubblicità.

Tale garanzia rientra tra i diritti fondamentali del consumatore ai sensi art. 2 DLgs 06 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Per questo motivo si deve raccomandare a tutti gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali di qualificarsi in ogni occasione con i titoli previsti dalla Legge e che, in quanto tali, definiscono in maniera esclusiva ed inequivocabile l'appartenenza all'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonché l'attribuzione delle relative competenze professionali costituendo, nel contempo, strumento pubblicitario assolutamente lecito.

Si specifica che in base all'art 4 punto d del DLgs 2 agosto 2007 n. 145 la pubblicità comparativa può essere ammessa solo se soddisfa la condizione di non ingenerare confusione sul mercato tra i professionisti con l'utilizzo di denominazioni improprie o altri segni distintivi.

L'utilizzo di titoli o specializzazioni di fantasia avulse dal titolo previsto dalla Legge, o peggio, mutate da altre categorie professionali, viene pertanto a costituire una forma di pubblicità ingannevole.

L'art. 21 del DLgs 06 settembre 2005, n. 206 considera: *ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche*

Presidenza e Segreteria

Via Po, 22 – 00198 ROMA tel. 06.8540174 – Fax. 06.8555961 e-mail: [protocollo@conafpec.it](mailto:protocollo@conafpec.it) ; [www.conaf.it](http://www.conaf.it)



**Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**  
Presso il Ministero della Giustizia



*nella sua presentazione complessiva, induce o e' idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piu' dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o e' idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:*

Tra gli elementi seguenti idonei a rendere ingannevole la forma pubblicitaria ritroviamo:

**f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identita', il patrimonio, le capacita', lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprieta' industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti.**

Ne consegue che l'utilizzo di titoli diversi da quelli attribuiti dalla legge, qualora rientri nelle fattispecie previste dall'art. 21 e seguenti del DLgs 06 settembre 2005, n. 206, può anche essere sanzionata in applicazione del Codice del consumo, ma, a prescindere dal fatto commerciale, il fregiarsi di titoli diversi da parte di un iscritto all'albo, viene a costituire in ogni caso illecito disciplinare poichè rientra pienamente nelle previsioni del nostro attuale codice deontologico.

L'art. 24 del Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali consente invero la pubblicità ai sensi dell'art. 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito con L 4 agosto 2006 n. 248 ma, nel contempo, prescrive che essa non può essere "autoreferenziale, laudativa, enfaticamente denigratoria, suggestiva, ingannevole né determinare condizioni di accaparramento".

Alla luce di quanto sopra gli Ordini territoriali sono invitati a vigilare sul corretto uso del titolo professionale raccomandando a tutti gli iscritti di fregiarsene nel modo attribuito dalla Legge, conformemente alle regole della deontologia professionale ed all'indipendenza, alla dignità ed all'onore della professione.

Distinti saluti

F.to Il Coordinatore del Dip. Tutela e Deontologia Professionale  
Dott. For. Giancarlo Quaglia

F.to Il Presidente  
Dott. Agr. Andrea Sisti
